

Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024 (Rv. 670380-01)

Somme versate al rappresentante - Azione ex art. 2033 c.c. - Legittimazione passiva del rappresentante in proprio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024 (Rv. 670380-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_2033